



Comune di Pozzuoli



Comune di Bacoli

PROTOCOLLO D'INTESA

OGGETTO: Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli finalizzato all'attuazione del Progetto Preliminare per il trasporto rapido di massa mediante cabinovie per trasporto urbano.

Il giorno del mese di dell'anno 2021, nella Sede del Comune di Pozzuoli, con la presente convenzione, tra i Sindaci:

- Dr. Vincenzo FIGLIOLIA, nato ail, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI POZZUOLI (codice fiscale: 00508900636);
- Dr. Josi Gerardo DELLA RAGIONE, nato ail, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI BACOLI (codice fiscale: 8010010063);

PREMESSO

- 1) Che la “Legge di bilancio 2018”, (n. 205/2017) ha disposto all'art.1, comma 1072, il rifinanziamento del Fondo previsto dalla Legge n. 232/2016, all'art. 1, comma 140 con il quale è previsto un finanziamento per il potenziamento e la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa. (Avviso del Ministero Infrastrutture e Trasporti Registro Ufficiale U.0007987.09-10-2018);
- 2) Che i Comuni di Pozzuoli e Bacoli sono assoggettati ad una forte pressione di traffico veicolare, che diventa ancor più invasivo nei periodi di maggiore affluenza turistica;
- 3) Che i suddetti Comuni intendono presentare istanza congiunta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'accesso alle risorse per il trasporto pubblico collettivo, da destinare alla realizzazione di un sistema funiviario eco-sostenibile di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nonché a supporto del piano di emergenza per l'evacuazione in caso di eventi calamitosi;
- 4) Che per la suddetta partecipazione necessita sottoscrivere apposito Protocollo d'Intesa finalizzato all'attuazione del Progetto Preliminare per il trasporto rapido di massa mediante cabinovie per trasporto urbano, che vede il Comune di Pozzuoli quale Capofila, e la condivisione dei provvedimenti consequenziali, tra cui la presentazione ai rispettivi Consigli Comunali degli Enti interessati di una specifica proposta di Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli della programmazione, progettazione, esecuzione e gestione di un sistema funiviario di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nella eventualità di finanziamento dell'opera da parte del MIT.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

I Comuni di Pozzuoli e Bacoli, che sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa,

S'IMPEGNANO

- all'attuazione del Progetto Preliminare per il trasporto rapido di massa mediante cabinovie per trasporto urbano;
- ad individuare il Comune di Pozzuoli quale Capofila;
- a condividere i provvedimenti consequenziali, tra cui la presentazione ai rispettivi Consigli Comunali della seguente proposta di Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli della programmazione, progettazione, esecuzione e gestione di un sistema

funiviario di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nella eventualità di finanziamento dell'opera da parte del MIT:

OGGETTO: Proposta di Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli della programmazione e progettazione di un sistema funiviario di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nonché a supporto del piano di emergenza per l'evacuazione in caso di eventi calamità (art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267/00).

Il giorno del mese di dell'anno 2021, nella Sede del Comune di Pozzuoli, con la presente convenzione, tra i Sindaci:

- Dr. Vincenzo FIGLIOLIA, nato ail, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI POZZUOLI (codice fiscale: 00508900636);
- Dr. Josi Gerardo DELLA RAGIONE, nato ail, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del COMUNE DI BACOLI (codice fiscale: 8010010063);

PREMESSO

- a) Che l'art. 30, comma 4 del D.Lgs. 267/00 recita testualmente:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) Che i Comuni di Pozzuoli e Bacoli sono assoggettati ad una forte pressione di traffico veicolare, che diventa ancor più invasivo nei periodi di maggiore affluenza turistica;
- c) Che i suddetti Comuni intendono, mediante l'accesso alle risorse per il trasporto pubblico collettivo, realizzare un sistema funiviario eco-sostenibile di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nonché a supporto del piano di emergenza per l'evacuazione in caso di eventi calamitosi;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la gestione in forma associata tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli della programmazione e della progettazione di un sistema funiviario eco-sostenibile di trasporto rapido di massa, dedicato alla mobilità urbana, nonché a supporto del piano di emergenza per l'evacuazione in caso di eventi calamitosi.

Art. 2 IMPEGNI PER I COMUNI ADERENTI

I due Comuni che sottoscrivono la presente Convenzione indicheranno, con apposito e successivo atto, gli Uffici e le competenti strutture organizzative e tecniche preposte alla gestione in forma associata dei servizi di cui all'art.1.

Art. 3 SEDE E RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Il Comune di Pozzuoli viene riconosciuto come Comune "Capofila" e, pertanto in tale veste, assume il coordinamento dei servizi di cui all'art.1.

Tale funzione per il Comune di Pozzuoli è posta in capo al Dirigente del Settore competente in materia, mentre la responsabilità operativa coincide con gli Uffici del medesimo Ente capofila.

Art. 4 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

Gli oneri dovuti ai servizi di cui di cui all'art.1, vengono ripartiti fra i due comuni aderenti alla convenzione, secondo il seguente rapporto (basato sulla popolazione residente dei due Comuni):

- 75,5% a carico del Comune di Pozzuoli (80.851 abitanti, fonte ISTAT 01/01/2019)
- 24,5% a carico del Comune di Bacoli (26.245 abitanti, fonte ISTAT 01/01/2019).

Art. 5 RAPPORTI FINANZIARI TRA I DUE COMUNI

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico di entrambi i comuni.

Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi in parola.

Gli atti amministrativi relativi agli affidamenti ai fornitori di beni, servizi e lavori con cui le Amministrazioni decideranno concordemente di contrarre, saranno gestiti dal Comune di Pozzuoli.

I contratti saranno sottoscritti da entrambi i Comuni.

Il Comune di Bacoli dovrà versare al Comune di Pozzuoli gli oneri di pertinenza al massimo entro il 30/11 di ogni anno.

ART. 6 BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Ufficio che gestisce in forma associata i servizi di cui all'art.1 esercita le funzioni e svolge le attività oggetto della presente convenzione utilizzando i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario messo a disposizione dal Comune capofila.

ART. 7 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

La Convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata di 10 anni. I due Comuni aderenti alla convenzione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 8 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 9 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rimanda a specifiche concertazioni di volta in volta raggiunte tra i Comuni associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 10 REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Bacoli
Il Sindaco

Comune di Pozzuoli
Il Sindaco
